



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 del 31-01-2018

REGISTRO GENERALE numero 3

ORIGINALE

Oggetto: MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE - AEDES ALBOPICTUS E CULEX PIPIENS - E NEI CONFRONTI DELLE MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE DA TALI VETTORI

IL SINDACO

Premessa

CONSIDERATO che è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare malattie infettive di origine tropicale trasmissibili dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e da altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune (*Culex pipiens*), anche in considerazione del fatto che:

- nel corso dell'anno 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e che *Aedes albopictus* costituisce il vettore di altre arbovirosi, tra cui la Dengue e la febbre Zika, la quale ultima si sta rapidamente diffondendo nel continente americano; in particolare nella estate 2017 sono stati accertati 4 focolai epidemici autoctoni di febbre Chikungunya, rispettivamente: tre nel Lazio – Anzio, Roma e Latina; uno in Calabria – Guardavalle Marina (CZ);
- nel corso dell'estate 2009 si sono verificati, in otto province del Nord Italia, numerosi casi di contagio da West Nile Virus (WNV), Febbre del Nilo e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona *Culex pipiens*;

è documentata dal Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC 2014) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare (*Aedes albopictus* e *Culex pipiens*) responsabili della trasmissione all'uomo di numerose malattie;

l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) con particolare riferimento n. 13 del Capo I del Titolo I ("attribuzione dei Comuni) e dell'art. 32, comma 3^a (funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2001 in tema di "definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Vista la Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 " testo unico in materia di sanità e servizi sociali";

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 443 del 9 aprile 2003, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°105/03;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 543 del 12/05/2004, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 94/04;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 12.4.2005 resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 124/05;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 24.05.2006, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 119/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 26.03.2007, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n 53/2007;
 VISTA la circolare Ministeriale n. 0020957 del 10.07.2017 inerente "piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.);
 VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 24475 del 22.08.2016, inerente "attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica";
 VISTA la circolare del Ministero della salute n. 23689 del 10.08.2016 inerente "piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus della West Nile";
 VISTA la circolare Ministeriale n. 0029249 del 28.09.2017 "focolai autoctoni di infezione da virus Chikungunja";
 VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;
 VISTE le indicazioni tecniche contenute nella DGR della Regione Umbria n. 1205 del 22.09.2008;
 VISTE le indicazioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 11789 del 29.11.2016 della Regione Umbria;
 VISTA la nota dell'Azienda USL Umbria n. 2, Dipartimento di Prevenzione, protocollo n. 0029327 del 26.01.2018, acquisita al protocollo del Comune con n. 474 in data 29.01.2018, con la quale si invita il Sindaco del Comune ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine della prevenzione della diffusione di Aedes albopictus e Culex pipiens e delle malattie infettive trasmissibili da vettori;
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50, comma 5, nel quale tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze con tingibili ed urgenti;
 VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
 CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;
 ATTESO che congiuntamente alla adozione del presente provvedimento il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente azienda USL Umbria 2, volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Umbria e/o dai Servizi sanitari locali;
 CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante, al fine di assicurare **"Misure preventive contro le zanzare – Aedes albopictus e Culex pipiens – e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori"**

ORDINA

Nel periodo compreso tra il primo del mese di aprile 2018 ed il 31 del mese di ottobre 2018

1. A tutti i cittadini: privati cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali ed in generale a tutti coloro che abbiano la effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o che abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di:

- a. non abbandonare** definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b. procedere** ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, - annaffiatoi, secchi sottovasi, bidoni o altro materiale per l'attività lavorative – oltre che allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere alla loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole cattura uova zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;
- c. effettuare** la pulizia dei tombini prima dell'avvio dei cicli di trattamento;
- d. sostituire** frequentemente l'acqua dei contenitori dei fiori nei cimiteri e nel caso di utilizzo di fiori finti di riempirli con sabbia. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolta di acqua in caso di pioggia;
- e. tenere sgombri** i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- f. provvedere** nei cortili, nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;

g. **non utilizzare pneumatici** come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare

h. **prosciugare** completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua in essi eventualmente accumulatasi.

i. **verificare** che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnate anche temporanee;

l. **convogliare** in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici;

m. **di evitare** la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai ecc.;

n. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti antilarvali (contro lo sviluppo delle larve di zanzara), registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve comunque essere effettuato entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Il trattamento antilarvale può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

2. a tutti gli amministratori di condomini, di

COMUNICARE entro il 30 di aprile, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n. 2 via fax allo 0743/210706; oppure per e.mail donato.iaconisi@uslumbria2.it, o etiziana.nanni@uslumbria2.it l'elenco dei condomini da loro amministrati; il programma degli interventi larvicidi attivato per ognuno di essi; il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua i trattamenti; il prodotto impiegato od altra eventualità organizzativa; i provvedimenti complessivamente intrapresi per il rispetto da parte dei condomini delle indicazioni contenute nella presente ordinanza; il prodotto antilarvale può essere utilizzato anche autonomamente secondo le modalità e le cadenze indicate in etichetta.

3. ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte ed aree dismesse, di

a. **curare la manutenzione dei corsi d'acqua** onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse

b. **mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali** che possano favorire il formarsi di raccolta di acqua stagnante.

c. **rispettare comunque le indicazioni al punto uno della presente.**

4. a tutti i conduttori di orti, di

a. **seguire l'annaffiatura diretta**, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

b. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

c. **chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica** gli eventuali serbatoi d'acqua (fusti, bidoni ecc.); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata

d. sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

5. ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di

a. stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi.

b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento , rigenerazione o commercializzazione

c. provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali seguendo le indicazioni di cui al punto n. 1

d. comunicare , in questo caso (impossibilità di procedere ad idonea copertura dei pneumatici), almeno 48 ore prima dell'intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n 2 via fax al n. 0743/210706; oppure e-mail donato.iaconisi@uslumbria2.it, o etiziana.nanni@uslumbria2.it che provvederà ai controlli necessari;

6. ai proprietari e responsabili o soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento rifiuti di:

a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti.

b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali seguendo le indicazioni di cui al punto n. 1.

7. ai responsabili di qualsiasi cantiere, di

a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni

b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua

c. provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

d. assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali, seguendo le indicazioni di cui al punto n. 1.

8. ai tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza di centri abitati, di

a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

c. chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

e. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione seguendo le indicazioni di cui al punto n. 1

9. A tutti i proprietari e/o gestori di attività, agricoltori o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua di:

- a. **effettuare** idoneo trattamento larvicida delle acque alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate;
- b. **oppure** introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti

10. Ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento dei rifiuti di:

- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua; in particolare i gestori di rifiuti devono: stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuale raccolte di acqua loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte di acqua sugli stessi; svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione o di commercializzazione;
- b. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, adeguati trattamenti di disinfestazione dei focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni;
- c. seguire le indicazioni di cui al punto 1 n

11. A coloro che gestiscono allevamento di equini e allevamenti avicoli di:

- a. evitare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni
- b. trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, anche scoline, fossi irrigui, ecc..., seguendo le indicazioni di cui al punto n. 1 (i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio)

12. A tutte le categorie sopracitate, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica contro le larve di zanzara sopra richiamati, di:

- a. **effettuare** interventi contro le forme adulte, mediante anche affidamento se del caso ad imprese specializzate, solo quando strettamente necessario, qualora nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti oppure su segnalazione dei competenti servizi dell'Azienda USL; in tal caso i trattamenti dovranno essere mirati ai luoghi di sosta della zanzara adulta ed eseguiti con attrezzatura idonea a minimizzare la deriva dei prodotti utilizzati; dovranno essere utilizzate formulazioni acquose e prive di solventi.
- b. **Comunicare** nel caso si renda necessario un trattamento contro le forme adulte di zanzara, almeno 48 ore prima dell'intervento, la data del trattamento, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Contro Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n. 2, via fax. N. 0743/210706, oppure e-mail donato.iaconisi@uslumbria2.it, o etiziana.nanni@uslumbria2.it che provvederà ai controlli necessari;
- c. **Consentire** l'accesso alle aree private ed alle aree recintate al personale incaricato delle attività di controllo, riconoscibile per la divisa e/o per l'apposito tesserino.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Gli interventi di disinfestazione obbligatori, non eseguiti dai trasgressori, verranno effettuati d'ufficio con l'addebito della spesa a carico degli inadempienti;

DISPONE INOLTRE

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata all'Ufficio di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Umbria n 2, – Servizio Controllo Organismi Infestanti – nonché ad ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi ed esibendo da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza: la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati; oppure il prodotto medesimo non scaduto; ovvero l'attestato di avvenuta bonifica rilasciato da Ditta Specializzata.

In presenza di casi sospetti o accertati di Dengue, Chikungunja ecc., o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare persistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili, si renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze con tingibili ed urgenti volte ad ingiungere la effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Che la presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblici avvisi; pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune; comunicati stampa, comunicazione agli amministratori di condomini; comunicazione alle associazioni di categoria direttamente interessate; nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione; copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Comune.

Copia della presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di Legge a:

- Ufficio Polizia Municipale – sede
- Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL n.2, – Servizio Controllo Organismi Infestanti
- Altri corpi di Polizia.

E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE O DI FAR RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Dalla Residenza Municipale, li trentuno gennaio duemiladiciotto.

IL SINDACO

FIBRAROLI TULLIO

